

Codice A1604C

D.D. 18 settembre 2023, n. 675

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località Ceriolo, nel Comune di Sant'Albano Stura (CN) e gestito dal Consorzio Acquedotto Rurale Cav. Vincenzo Peyrone.



ATTO DD 675/A1604C/2023

DEL 18/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località Ceriolo, nel Comune di Sant'Albano Stura (CN) e gestito dal Consorzio Acquedotto Rurale Cav. Vincenzo Peyrone.

Il *Consorzio Acquedotto Rurale Cav. Vincenzo Peyrone* - attuale gestore del pozzo nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - d'intesa con il Comune di Sant'Albano Stura (CN) - nel cui territorio è ubicata l'opera di presa che alimenta l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso - con nota in data 29/5/2023 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. corredata dagli atti a firma del dott. geol. Denis Balsamo del pozzo potabile ubicato nel medesimo comune, in località Ceriolo - dati catastali di ubicazione dell'opera di presa: foglio di mappa n. 26, mappale n. 65.

L'area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "*Cuneese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 in quanto si tratta di un'opera di captazione a servizio di acquedotti consorziali privati.

Il pozzo in esame costituisce un importante punto di approvvigionamento potabile perché serve sia le utenze delle aree periferiche del Comune di Sant'Albano Stura, sia quelle delle aree periferiche del Comune di Trinità, per un totale di circa 800 abitanti serviti. Sinteticamente il ciclo acquedottistico è il seguente: le acque emunte, una volta clorate direttamente alla presa del pozzo utilizzando come punto di immissione il sistema presente all'interno del basso fabbricato in mattoni adiacente all'avanzopozzo e a servizio della presa, raggiungono le utenze domestiche direttamente per immissione nella linea principale e, in seconda battuta, anche dal serbatoio sopraelevato (torre) che è collocato in frazione Consovero nel Comune di Morozzo (CN). Il serbatoio, in pratica, funziona da riserva idrica in modo che la pompa del pozzo non sia sempre attiva. Le acque del pozzo immesse nel circuito principale dapprima raggiungono tutte le utenze e, successivamente, vanno a riempire la torre idrica fino al suo livello di massimo, indicato da un galleggiante interno. Una volta

pieno il serbatoio, il galleggiante del massimo fa staccare il pozzo e da qui il circuito acquedottistico viene alimentato dal serbatoio fino a quando non raggiunge il minimo (galleggiante di minimo) facendo ripartire la pompa del pozzo. A questo punto il ciclo idrico riparte.

Il pozzo è attualmente oggetto di domanda di nuova concessione tramite procedura in sanatoria presso la Provincia di Cuneo ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. in quanto già esistente e realizzato nel 1984 con regolare autorizzazione alla trivellazione da parte del Genio Civile di Cuneo (Autorizzazione n. 2617 del 10/8/1983).

Il pozzo è ubicato in frazione Ceriolo a lato di Via Ambasio, a circa 3,5 chilometri a Sud-Ovest dal concentrico di Sant'Albano Stura, a una quota di circa 401 metri s.l.m., nella superficie pianeggiante posta ai margini del ciglio di piana situato sul fianco destro del fondovalle in cui defluisce il torrente Stura di Demonte.

Per quanto riguarda il quadro dei dissesti secondo il P.A.I. vigente, l'area in cui si colloca il pozzo non rientra in una zona geomorfologicamente a rischio o instabile, né in un'area soggetta ad alluvionamento da parte dello Stura di Demonte, né in un'area tutelata da vincolo idrogeologico.

Dal punto di vista geologico, la pianura alluvionale su cui è situato il pozzo - appartenente paleogeograficamente al Bacino Terziario Piemontese - è impostata su depositi continentali quaternari pleistocenici passanti, verso il basso, a depositi pertinenti alla serie sedimentaria Villafranchiana di ambiente fluvio-lacustre di età pliocenica. La successione stratigrafica è costituita dalle seguenti formazioni, dalla più recente alla più antica:

- ghiaie di Consovero (Pleistocene superiore) - ghiaie sabbiose a pezzatura da centimetrica a decimetrica con paleosuolo giallo-rossiccio o localmente con copertura loessica di potenza variabile;
- complesso dei sedimenti in facies Villafranchiana (Pliocene superiore) - ghiaie e sabbie a stratificazione lenticolare con alternanze argillose, di potenza variabile, con intercalate lenti sabbioso-ghiaiose debolmente cementate.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L'area di salvaguardia occupa un territorio a vocazione agricola essendo l'abitato di Ceriolo una piccola frazione rurale nel Comune di Sant'Albano Stura più dislocata verso Est; nelle zone di rispetto sono presenti alcuni edifici rurali/residenziali che costituiscono la parte più periferica del piccolo centro di Ceriolo e che non risultano collettati e sono attraversate da Via Ambasio, al di sotto della quale passa un tratto della rete fognaria.

Il pozzo, profondo 150 metri dal piano-campagna, filtra tra -93 e -103 metri e tra -110 e -132 metri e ha una portata di esercizio di 9 l/s; è contenuto in un avanpozzo di mattoni prefabbricati in cemento, in parte fuori terra e in parte interrato (dimensioni 1,5x2x2 metri) ed è munito di un portoncino metallico a chiusura e protezione. In occasione della prova di pompaggio eseguita successivamente alla trivellazione del pozzo è emerso che il livello piezometrico stabilizzato del sistema acquifero profondo risale fino a una profondità di -16 metri dal piano-campagna; questo dato è stato verificato ed è risultato tuttora attendibile in quanto il proponente, in fase di sopralluogo nel novembre 2022, ha effettuato una serie di misurazioni che confermano il valore misurato all'epoca.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo - ubicato a una quota di 401 metri s.l.m. - la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 365 metri s.l.m., ovvero a -36 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, lo stesso risulta conforme ai disposti della normativa vigente, in quanto filtra esclusivamente le falde profonde.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica del pozzo, in data 8-9/12/2022 sono state effettuate, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'acquedotto, una prova di pozzo e una prova di falda.

La proposta di definizione è stata determinata con il metodo cronologico previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e attraverso l'applicazione del programma di calcolo *WHAEM ver. 3.3.2*, in quanto erano disponibili dati attendibili per la ricostruzione dell'idrogeologia locale a seguito delle prove di pompaggio eseguite sul pozzo; la perimetrazione è stata quindi determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata di emungimento di esercizio del pozzo - pari a 9 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato corrispondente a un pompaggio continuo per 24 ore giornaliere - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero captato. Nel caso in esame, in particolare, per determinare la vulnerabilità intrinseca è stato utilizzato il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. che, sulla base dei dati utilizzati, ha dato risultati ritenuti affidabili in considerazione delle condizioni idrogeologiche locali, della stratigrafia del pozzo e del suo completamento.

In assenza di una ricostruzione piezometrica certa dell'acquifero profondo captato dal pozzo a causa della mancanza di idonei punti di monitoraggio che permettano di determinare con precisione il gradiente idraulico e l'orientazione e la direzione di flusso della falda profonda, l'area di salvaguardia è stata dimensionata - come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 - orientandola, in via cautelativa, lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30° (+/- 15°). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314,16 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° , per una superficie di 8.636,34 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30° , per una superficie di 45.954,92 metri quadrati.

Per quanto riguarda gli usi prevalenti del suolo, si tratta di un areale a vocazione prettamente agricola e rurale; il pozzo si trova infatti su di un fondo agricolo e l'intorno è caratterizzato da spiccate caratteristiche agrarie. Nei pressi sono presenti alcuni edifici rurali/residenziali che costituiscono la parte più periferica del piccolo centro urbanizzato di Ceriolo, caratterizzato da una netta propensione all'edilizia rurale (principalmente cascine e, localmente, piccoli bassi fabbricati residenziali) e dall'assenza di attività artigianali e industriali.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*AREE DI SALVAGUARDIA POZZO CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO CAV. PEYRONE - scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Denis Balsamo - agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione individuata ricade totalmente nel territorio del Comune di Sant'Albano Stura (CN) che, con nota dell'Area Tecnica del 21/4/2023, ha espresso nulla-osta alla proposta di definizione presentata.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 27/4/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006

la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente, che ha identificato zone a destinazione agricola e la necessità di presentare uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, pur ritenendo che non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia ha tuttavia evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno della stessa per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- la zona di tutela assoluta non risulta confinata e l'assenza della recinzione di dieci metri di raggio a tutela della risorsa idrica consente all'opera di presa di essere immersa e a contatto delle coltivazioni agrarie presenti al contorno; per quanto, nel caso in oggetto, non sia possibile realizzarla a pianta circolare a causa della presenza della viabilità (Via Ambasio) in adiacenza al pozzo, la stessa deve essere realizzata almeno allo scopo di:
- impedire l'accesso al bottino di presa da parte di animali o persone non autorizzate;
- impedire il deflusso verso il pozzo di acque di dilavamento con potenziale carico contaminante, mediante una regimazione perimetrale con opportuna pendenza del fondo verso la stessa (acque superficiali in questo caso derivanti sia dalle attività agronomiche contigue che dalla lisciviazione della superficie stradale soggetta al traffico veicolare);
- impedire la crescita di essenza erbacee o arboree al suo interno onde limitare la presenza di materiale vegetale in decomposizione;
- verificare costantemente la tenuta del collettore fognario sottostante via Ambasio che potrebbe costituire un rischio di contaminazione biologica per lesioni o rotture dei manufatti che lo costituiscono.

L'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN, con nota in data 28/4/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che l'acquedotto è dotato di un sistema di trattamento di disinfezione tramite clorazione che viene attivato saltuariamente immettendo il disinfettante direttamente alla presa del pozzo e dispone di una vasca di accumulo sopraelevata situata nella frazione Consovero di Morozzo (CN), anche se molte utenze ricevono l'acqua direttamente dal pozzo prima del passaggio nella vasca di accumulo sopraelevata.

Nella medesima nota, la stessa ASL CN1, ha rilevato che:

- le acque dell'acquedotto sono costantemente monitorate tramite campionamenti presso punti di utenza, come previsto dal d.lgs. 18/2023 (ex d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) con una frequenza di 4 controlli l'anno, in posti diversificati nel corso dell'anno, la fontana pubblica in frazione Dalmazzi di Sant'Albano Stura e un punto di prelievo in Via Ambasio 36;
- pur non risultando agli atti un giudizio di idoneità all'uso delle acque del pozzo di Ceriolo, in quanto lo stesso è stato realizzato antecedente all'entrata in vigore del D.M. 26/3/1991 e delle Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24/5/1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16/4/1987, n. 183, in data 18/4/2023 è stata effettuata un'ispezione all'opera di captazione e alla vasca di accumulo e un prelievo di acqua al pozzo prima dell'immissione in rete e i valori analitici sono risultati conformi alla normativa vigente, pertanto, il giudizio di idoneità per l'acqua del pozzo di Ceriolo si intende acquisito ai sensi della lettera b), comma 7, articolo 13 del d.lgs. 18/2023.

I terreni agricoli ricadenti all'interno delle zone di rispetto del pozzo sono interessati dalla coltivazione di mais, cereali autunno vernini e foraggiere ad uso zootecnico; inoltre, all'interno dell'area di salvaguardia sono presenti alcuni centri aziendali agricoli. In conseguenza delle attività agricole presenti entro l'area di salvaguardia e in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta - che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato - indica che i terreni agrari nelle zone di

rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 3 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva del suolo moderatamente bassa e basso potenziale di adsorbimento e, conseguentemente, presentano una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24, in data 15/6/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso a animali o persone; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica e di manutenzione dell'opera di presa dell'edificio contenente il pozzo, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di Via Ambasio che attraversa l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile degli edifici rurali/residenziali che costituiscono la parte più periferica del piccolo centro di Ceriolo che non risultano collettati e che rientrano nella stessa area e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in

condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee valutando, nel caso, il collettamento degli stessi nella fognatura sottostante Via Ambasio mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Albano Stura (CN), in data 21/4/2023, di presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 27/4/2023;

vista la nota dell'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN, in data 28/4/2023 - prot. n. 0055546;

vista la nota del *Consorzio Acquedotto Rurale Cav. Vincenzo Peyrone*, in data 29/5/2023, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di

cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località Ceriolo, nel Comune di Sant'Albano Stura (CN) e gestito dal *Consorzio Acquedotto Rurale Cav. Vincenzo Peyrone*, è definita come risulta nell'elaborato *"AREE DI SALVAGUARDIA POZZO CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO CAV. PEYRONE - scala 1:2.000"*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Denis Balsamo - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 9 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo.

- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne la conduzione di attività agricole nell'area di salvaguardia, tenuto conto che questa ricade in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti, con le seguenti prescrizioni ulteriori:

- per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, esclusivamente nel sottofila con formulati classificati Nc e Xi, contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità;
- per le colture erbacee sono vietati tutti gli interventi diserbanti che agiscono in pre-emergenza delle infestanti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

- d. Il gestore della captazione - *Consorzio Acquedotto Rurale Cav. Vincenzo Peyrone* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso a animali o persone; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione dell'opera di presa dell'edificio contenente il pozzo, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso.

- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente

provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - *Consorzio Acquedotto Rurale Cav. Vincenzo Peyrone* - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest).

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Sant'Albano Stura, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di Via Ambasio che ricade all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
- accertare che gli scarichi di natura civile degli edifici rurali/residenziali che costituiscono la parte più periferica del piccolo centro di Ceriolo che non risultano collettati e che rientrano nella stessa area, qualora non rilocalizzabili, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee valutando, nel caso, il collettamento degli stessi nella fognatura sottostante Via Ambasio e lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tali fabbricati, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
- non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

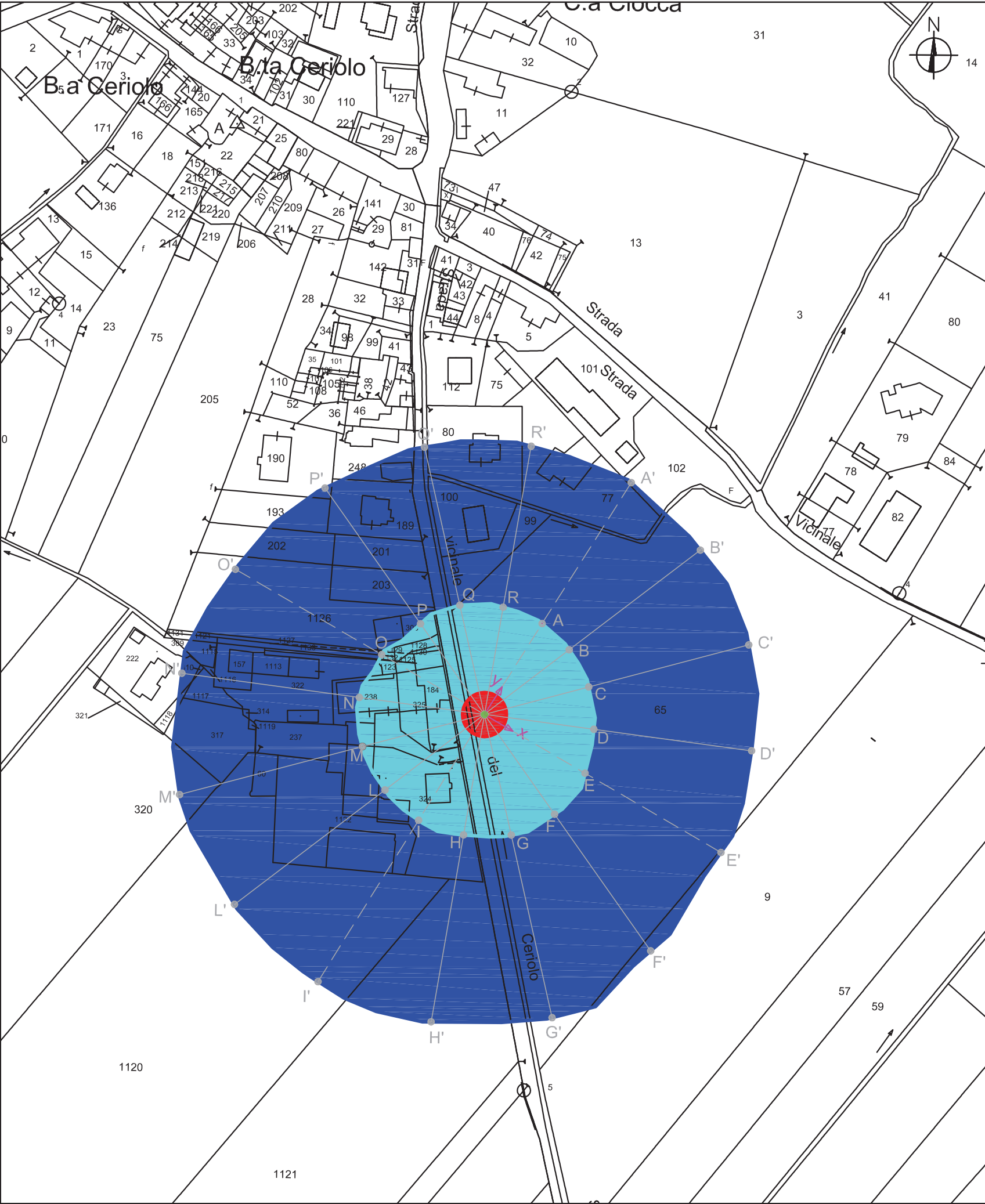
g. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente

provvedimento è altresì notificato al gestore della rete fognaria del Comune di Sant'Albano Stura - Società Alpi Acque S.p.A. - affinché provveda alla verifica delle condizioni di tenuta del collettore fognario sottostante via Ambasio e che ricade all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso e a collettare nella fognatura comunale gli scarichi degli edifici rurali/residenziali che attualmente non risultano essere allacciati e che si trovano entro l'area di salvaguardia; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



AREE DI SALVAGUARDIA POZZO CONSORZIO
ACQUEDOTTISTICO CAV. PEYRONE

scala 1:2.000

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA (ZTA)
area con raggio = 10 m e superficie: 314,16 mq



CATASTALI

Foglio: 26 Mappali: 65/parte

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA (ZRR)
area con assi 107,32 m x 105,90 m e superficie: 8.636,34 mq



CATASTALI

Foglio: 26 Mappali: 65/parte, 99/parte.
Foglio: 24 Mappali: 184, 237/parte, 238/parte, 322/parte, 324/parte, 325, 308/parte,
1123/parte, 1125, 1128, 1129/parte, 1130, 1132/parte, 1133/parte.

A = 0.00, 49.16	F = 51.15, -23.17	M = -39.67, -40.38	R = -19.00, 46.57
B = 16.84, 45.02	G = 39.30, -41.32	N = -52.70, -22.02	
C = 33.41, 34.84	H = 20.87, -52.23	O = -54.42, 0.00	
D = 45.72, 19.34	I = 0.00, -56.77	P = -46.76, 21.36	
E = 53.12, 0.00	L = -20.42, -52.62	Q = -36.21, 37.74	

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA (ZRA)
area con assi 256,28 m x 268,57 m e superficie: 45.954,92 mq



CATASTALI

Foglio: 26 Mappali: 65/parte, 77, 80, 99/parte, 100, 102.
Foglio: 24 Mappali: 60, 117, 157, 189, 193, 201, 202, 203, 237/parte, 238/parte, 248,
308/parte, 309, 310, 317, 320, 322/parte, 324/parte, 1113, 1115,
1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123/parte, 1125, 1126, 1127,
1129/parte, 1130, 1132/parte, 1133/parte.

A' = 0.00, 125.25	F' = 121.38, -54.94	M' = -98.72, -101.62	R' = -47.56, 116.45
B' = 43.11, 114.42	G' = 99.36, -103.90	N' = -127.10, -53.25	
C' = 84.88, 88.21	H' = 53.04, -133.34	O' = -131.42, 0.00	
D' = 111.80, 47.11	I' = 0.00, -143.47	P' = -116.86, 52.68	
E' = 124.80, 0.00	L' = -50.96, -132.26	Q' = -88.45, 91.59	

Le misure sono espresse in metri, il sistema di assi cartesiani a cui fanno riferimento le coordinate dei punti ha origine nel pozzo ed è orientato secondo la direzione di flusso della falda.